



Liceo Classico e Linguistico “**L.A. MURATORI – SAN CARLO**”

Sede Cittadella: presidenza, amministrazione, aule - via Cittadella, 50 - 41123 MODENA Tel. 059 242007

Sede Cavour: aule - via Cavour, 17 - 41121 MODENA Tel. 059 222726

E-mail: mopc020008@istruzione.it - Pec: mopc020008@pec.istruzione.it - www.muratorisancarlo.gov.it

CF/PI 80010910364 - CM MOPC020008

Il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico – Linguistico “Muratori – San Carlo”, ritenuta l’opportunità di regolamentare il proprio funzionamento, visto il D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico in materia d’istruzione; di seguito denominato “T.U.”), la circolare ministeriale 16/4/1975 n. 105, l’ordinanza ministeriale 2/5/1991 ed il D.M. 44/2001,

approva il seguente

Regolamento del Consiglio d’Istituto



Art. 1 – Composizione

Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale all’interno del quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola.

In considerazione dell’entità della popolazione scolastica (superiore a n. 500 studenti), il Consiglio d’istituto del Liceo Muratori-San Carlo è composto da n. 19 membri, di cui n. 8 rappresentanti la componente docenti, n. 4 rappresentanti la componente studenti, n. 4 rappresentanti la componente genitori e n. 2 rappresentanti la componente A.T.A. (personale tecnico ed amministrativo).

Art. 2 - Elezione

I membri del Consiglio sono elettivi, con sola eccezione per il Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto.

Il sistema di elezione è disciplinato dall'art. 30 e ss. del T.U..

Le elezioni sono valide ed il Consiglio è regolarmente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 3 – Durata – Surroga - Decadenza

Il Consiglio dura in carica tre anni, fatta eccezione per la componente studentesca che viene rinnovata ogni anno.

In ogni caso, fatti salvi motivi di decadenza dei singoli membri, il Consiglio resta in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti.

I membri cessati per qualsiasi causa, o che abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, sono sostituiti da coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. Esaurite le liste si procede ad elezioni suppletive.

Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive. Può essere dichiarato decaduto il consigliere che, pur sussistendo giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive.

Ai fini di cui sopra sono giustificati i consiglieri che, prima dell'inizio della seduta, comunicano al Dirigente Scolastico od al Presidente la motivazione dell'impedimento a comparire.

La decadenza deve essere deliberata a scrutinio segreto ed approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Al consigliere decaduto subentra il primo candidato non eletto della medesima lista.

Art. 4 – Il Presidente

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto nella prima seduta tra i rappresentanti d’istituto dei genitori. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Qualora nella prima votazione non venga raggiunto il quorum, l’elezione ha luogo a maggioranza dei voti validamente espressi.

Con le stesse modalità può essere eletto anche un Vice-Presidente, da scegliere sempre tra i rappresentanti d’istituto dei genitori.

In assenza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni. In assenza di entrambi, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro più anziano.

In caso di cessazione del Presidente dalla carica, si procede comunque a nuova elezione.

Il Presidente concorda con il Dirigente Scolastico la data e l’orario di svolgimento delle sedute, convoca il Consiglio e lo presiede, prende atto dei casi di assenza giustificata, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato, dichiara l’apertura e la chiusura delle sedute e, da ultimo, firma i verbali insieme al Segretario.

Può sospendere la seduta in caso di disordine.

Art. 5 – La Giunta esecutiva

Il Consiglio elegge al suo interno una giunta esecutiva composta da un docente, uno studente, un genitore ed un membro del personale A.T.A..

Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico – che la presiede – ed il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge funzioni di segretario.

La Giunta dura in carica tre anni, fatta eccezione per la componente studentesca che viene rinnovata ogni anno.

Ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell'art. 10 del T.U.; in particolare propone il programma annuale e le eventuali modifiche (cfr. D.M. 44/2011).

Art. 6 – Il Segretario

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Segretario, il cui incarico può avere una durata pari o minore rispetto a quella del Consiglio.

Il Segretario predispone per ciascuna riunione il verbale che sarà poi inviato ai consiglieri per l'approvazione.

Dopo l'approvazione, appone la propria firma sul verbale e raccoglie quella del Presidente.

Art. 7 – Convocazione ed ordine del giorno.

La prima convocazione del C.d.I. è disposta dal Dirigente d'istituto subito dopo le elezioni e la proclamazione degli eletti.

Il Consiglio è ordinariamente convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico (quale presidente della giunta esecutiva) o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto inviato a ciascun consigliere con mezzi telematici, recante indicazione di data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione.

All'avviso di convocazione deve essere allegata la documentazione relativa agli argomenti oggetto di delibera.

L'avviso di convocazione ed i relativi allegati devono essere trasmessi – a cura della Segreteria della scuola – almeno cinque giorni prima rispetto a quello della riunione; nello

stesso termine l'avviso deve essere pubblicato sul sito della scuola, nella sezione "Albo on line".

L'ordine del giorno viene concordato dal Presidente con il Dirigente Scolastico, tenendo conto di eventuali indicazioni e/o proposte dei consiglieri.

Gli argomenti vengono trattati nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione, salva la facoltà del Consiglio di deliberare a maggioranza la modifica dell'ordine di trattazione.

Argomenti diversi da quelli iscritti all'ordine del giorno potranno essere discussi e deliberati solo in caso di urgenza, con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle votazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica.

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando il voto riguarda persone o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.

Art. 9 – Pubblicità delle sedute

In base all'art. 42 del T.U., alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola e seduti separatamente rispetto ai consiglieri.

Il Presidente accerta la sussistenza del titolo di elettore.

Non è permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgono singole persone.

Art. 10 - Verbalizzazione

Il verbale – da redigersi a cura del Segretario del consiglio - è atto giuridico che deve riportare in modo chiaro e sintetico la discussione svoltasi e le determinazioni assunte, con le relative motivazioni.

In particolare, nel verbale devono essere indicati data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica dei presenti e del numero legale, i nominativi dei presenti e degli assenti e, di questi ultimi, se giustificati o meno.

Le singole delibere devono essere lette nel loro testo completo prima della loro approvazione nel corso della seduta del Consiglio.

Entro dieci giorni dalla seduta, il verbale viene inviato telematicamente a tutti i consiglieri, i quali possono chiedere di precisare i propri interventi e/o di inserirvi il testo di loro dichiarazioni.

Il verbale viene poi approvato in apertura della seduta successiva.

Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

I verbali sono raccolti in apposito registro da conservare a cura del Dirigente Scolastico.

Art. 10 – Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio ha luogo mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'istituto del testo integrale delle deliberazioni adottate.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si applicano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 11 – Norma finale

Il regolamento può essere modificato od integrato su iniziativa del Consiglio e/o su proposta di almeno un terzo dei consiglieri, con delibera presa a maggioranza assoluta dei membri.